

Codice A1816B

D.D. 1 dicembre 2020, n. 3231

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA638 (servitù) - Rinnovo Concessione (Rep. 2250 del 30/08/2011) per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con una tubazione interrata di diametro di 50 cm. e lunghezza di 20 m. nel Torrente Chiapino in comune di Ormea (CN). Richiedente: Ditta Sappa Carlo - Ormea (CN).



ATTO DD 3231/A1816B/2020

DEL 01/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA638 (servitù) – Rinnovo Concessione (Rep. 2250 del 30/08/2011) per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con una tubazione interrata di diametro di 50 cm. e lunghezza di 20 m. nel Torrente Chiapino in comune di Ormea (CN). Richiedente: Ditta Sappa Carlo - Ormea (CN).

- Vista la domanda di rinnovo concessione demaniale presentata (Rep. 2250 del 30/08/2011) per per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con una tubazione interrata di diametro di 50 cm. e lunghezza di 20 m. nel Torrente Chiapino in comune di Ormea (CN). (richiesta assunta in data 16/11/2020 ns. prot. n. 56891/A1816B), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- Visto il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904), rilasciato dalla Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1969DB1410 del 27/07/2011 (PI4791) e preso atto della dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 06/10/2020 di non modifica dello stato dei luoghi;

- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

- Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998, artt. 86 e 89 ;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008, art. 17;

determina

- di concedere alla Ditta Sappa Carlo – Ormea il rinnovo della concessione (Rep. N. 2250 del 30/08/2011 per mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con una tubazione interrata di diametro di 50 cm. e lunghezza di 20 m. nel Torrente Chiapino in comune di Ormea (CN), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritto nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centoottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centoottantotto/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

- di dare atto che, l'importo di Euro 34,00 (trentaquattro/00) versato a titolo di integrazione cauzione infruttifera (calcolato nella misura di €88,00 per due annualità dedotta la cauzione versata alla stipula del Disciplinare n. 2250 in data 30/08/2011 pari ad €342,00) sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione sedime demaniale - CNA638

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2250 del 30/08/2011) per mantenimento di una tubazione interrata di diametro 50 cm lunghezza di 20 m. nel Torrente Chiapino nel Comune di Ormea (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Ditta Sappa Carlo con sede a Ormea in Via _____ P.IVA _____ nella persona del Sig. _____ nato a _____ in qualità di _____

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2250 del 30/08/2011) per mantenimento di una tubazione interrata di diametro 50 cm lunghezza di 20 m. nel Torrente Chiapino nel Comune di Ormea (CN) , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento, ai soli fini idraulici, (ex R.D. 523/1904), al parere rilasciato dalla Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1969DB1410 del 27/07/2011 (PI4791) e preso atto della dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 06/10/2020 di non modifica dello stato dei luoghi; allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove e** pertanto con scadenza al **31 dicembre 2029**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 188,00 (centottantotto/00).**

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno.

Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro € 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Si mantiene valido l'importo del deposito cauzionale versato alla stipula del Disciplinare n. 2250 del 30/08/2011 per un importo pari ad € 342,00 ed integrato con l'importo di € 34,00 in sede di rinnovo. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede in comune di Ormea, _____.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)